



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.42 del Reg. Data 22-06-2020	Oggetto: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI ART. 175 COMMA 5BIS LETT. D D.LGS.N.267/2000.
----------------------------------	--

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 12:53, con modalità in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n°18 del 17 marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n°6 del 24/03/2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	A
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta relativa all'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n°6 del 24/03/2020 – prot. n°0002577, si è riunita la Giunta Comunale con modalità in videoconferenza.

Avviata la seduta, il Segretario comunale verbalizzante, che assiste, identifica i partecipanti collegati telematicamente ed accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e siano presenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legge n. 102/2013, che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Richiamato il novellato articolo 175, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina la competenza delle variazioni di bilancio:

“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”;

Richiamato inoltre il comma 5-bis del sopra citato articolo, che individua le variazioni di bilancio di competenza della Giunta comunale:

“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) *variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
- b) *variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*
- c) *variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*
- d) *variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che*

il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

- e) *variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione”;

Richiamato il comma 5-ter dello stesso articolo, per il quale:

“Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis”;

Richiamati

- il comma 9-bis del già citato articolo 175 del TUEL, per il quale:

“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione [...]”.

- l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, per il quale:

“Alle variazioni di bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere”;

Visto l'articolo 175, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 267/20000, per il quale:

“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*

- e) *le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) *le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente";*

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 09/05/2020 con la quale sono stati approvati rispettivamente il documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022 e la relativa nota di aggiornamento;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 09/05/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.26 del 09/05/2020 con la quale è stato approvato il piano risorse ed obiettivi per il triennio 2020-2022;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 10/05/2019 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2018;

Rilevato, sulla base di controlli effettuati, a seguito dell'approvazione del riaccertamento dei residui anno 2019, gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli di bilancio non risultano allineati rispetto alla somma tra l'impegnato/accertato a residui e la previsione assestata di competenza, pertanto occorre implementare le previsioni di bilancio inerenti alla cassa secondo le seguenti risultanze:

Maggiori Entrate	Euro 241.556,68
Minori Entrate	Euro 10.983,27
Maggiori Spese	Euro 54.257,51
Minori Spese	Euro .8.333,92

Verificato che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa al termine dell'esercizio non risulta negativo;

Dato atto che la presente variazione delle dotazioni di cassa rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi del sopra richiamato articolo 175, comma 5-bis, lettera d);

Richiamato l'articolo 193, 1 comma, del decreto legislativo n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Rilevato che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di revisione in considerazione di quanto disposto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo n. 267/2000, che recita:

DELIBERA DI GIUNTA n.42 del 22-06-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

[...]

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

[...]

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio [...];”

Dato atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio comunale, nei termini di legge e secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n 267/2000 e allegati alla presente deliberazione,

con voti unanimi resi per appello nominale in modalità telematica

DELIBERA

- di apportare al Bilancio di Previsione 2020, le rettifiche di cassa risultanti dall'allegato al presente atto con lettera A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che, nelle risultanze finali è così formulato:
 - Maggiori Entrate Euro 241.556,68
 - Minori Entrate Euro 10.983,27
 - Maggiori Spese Euro 54.257,51
 - Minori Spese Euro 8.333,92
- di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui trattasi, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;
- di dare atto che con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i vincoli

di finanza pubblica;

- di dare atto che il presente provvedimento risulta coerente con il contenuto del documento unico di programmazione 2020-2022;
- di comunicare i dati di interesse della variazione in oggetto al tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo 175 comma 9-bis del TUEL.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata e unanime votazione resa per appello nominale in modalità telematica

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL VICE SINDACO

F.to MANCINI CILLA MONICA

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 02-07-2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 445 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 5497 del 02-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-06-2020 in quanto:

- sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 02-07-2020 al 17-07-2020 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 18-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 02-07-2020</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---